

L'art. 6 l. n. 537/93 ha ad oggetto la "revisione periodica del prezzo" di talchè l'aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ivi previsto, non riguarda, per sua stessa natura, il primo periodo temporale di riferimento della prestazione contrattuale posta a carico dell'amministrazione. In caso contrario, ove la revisione operasse sin dall'inizio dell'efficacia del contratto essa inciderebbe sulla stessa entità dell'offerta economica sulla base della quale è stato aggiudicato l'appalto con conseguente violazione dei principi di trasparenza e par condicio che caratterizzano le procedure selettive finalizzate all'affidamento dei contratti pubblici. La riconosciuta natura imperativa dell'art. 6 l. n. 537/93 e la sua capacità d'imporsi ai patti contrari non può comportare l'assoluta irrilevanza degli eventuali successivi accordi delle parti che, rinegoziando volontariamente e nuovamente l'originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del contratto originario, sicché quest'ultimo venga a costituire solo il mero presupposto della rinegoziazione, mentre la revisione dei prezzi attiene all'assetto originario degli interessi delle parti ed opera pertanto rebus sic stantibus. Diversamente opinando verrebbe vanificata la "ratio" dell'art. 6 l. n. 537/93 che è quella di adeguare il prezzo determinato nell'originario rapporto per finalità di conservazione del livello qualitativo delle prestazioni dell'appaltatore, finalità di conservazione che non sussistono allorché il rapporto, nel rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, è consensualmente rinegoziato. In altri termini, la rinegoziazione deve ritenersi distinta dalla mera proroga del rapporto contrattuale in quanto nella prima il rapporto si rinnova parzialmente con la riconsiderazione degli elementi essenziali (tutti o in parte) del negozio, ivi compreso il prezzo, laddove nella seconda vi è un mero differimento del termine di durata del rapporto sul presupposto dell'invarianza degli altri elementi dello stesso. Secondo l'art. 6 comma 4° l. n. 537/93, "la revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6" il quale prevede che "per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno". Come ha avuto in più occasioni modo di affermare la giurisprudenza, la normativa in esame deve essere interpretata nel senso che la revisione va effettuata sulla base della variazione dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) allorché è impossibile utilizzare gli elenchi dei prezzi di mercato "dei principali beni e servizi acquisiti dalle p.a." elaborati dall'ISTAT e previsti dalla norma citata (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 3373/03; TAR Puglia - Lecce n. 4900/06; TAR Lazio - Latina n. 698/05).